



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA LOTTA ALLA PALMA DI FORTUNE

Il Municipio di Locarno, richiamati:

- gli artt. 107 lett. f) e 112 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990;
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

ordina

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e contrastare la diffusione della Palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*) nel territorio di Locarno, una specie vegetale con una notevole capacità riproduttiva che potrebbe compromettere l'integrità degli ambienti naturali, sia pregiati che comuni.

Art. 2

Nomi comuni

La Palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*) è nota anche con altre denominazioni, tra cui: palma ticinese, palma cinese, palma di Chusan, palma trachicarpo, palma eccelsa, palma a ventaglio comune, palma rustica.

art. 3

Provvedimenti

¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.



²In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, la valutazione della problematica, la determinazione delle necessarie misure e se del caso la messa in campo di provvedimenti mirati.

³Al privato è fatto obbligo di gestire annualmente la manutenzione delle proprie palme tramite il taglio delle infiorescenze prima della fruttificazione e il corretto smaltimento degli scarti. Nel caso di impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma deve essere abbattuta.

⁴Al privato specificatamente individuato che omette l'obbligo di regolare mondata delle infiorescenze viene notificata l'ingiunzione di eseguire, a proprie spese, i necessari provvedimenti volti a contrastare la diffusione della palma. In caso di ripetuta inadempienza, dopo diffida, il Municipio si riserva il diritto di intraprendere provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità.

⁵In casi particolari, giustificati da motivi tecnici, organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

art. 4 **Divieti**

È vietato lo smaltimento delle parti fruttifere nel compostaggio domestico.

art. 5 **Sanzioni**

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.-- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC, riservate le leggi speciali.

²Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

art. 6 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.



Città
di Locarno

IL MUNICIPIO

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 2728 del 15 luglio 2025. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 16 agosto 2025 al 14 settembre 2025. Entrata in vigore: 15 settembre 2025.